

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

**Circolare n.2 del 20/01/2022**

## **Le prestazioni occasionali e la nuova comunicazione preventiva all'ispettorato del lavoro**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che nell'ambito del c.d. "**Decreto Fiscale**" il Legislatore ha introdotto un nuovo **obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive**. Recentemente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto **obbligo** prevedendo, tra l'altro, che lo stesso interessa i **rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11.1.2022**.

Ne consegue che:

- per i rapporti di lavoro in essere all'11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;
- per i rapporti avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

In attesa degli opportuni aggiornamenti della specifica procedura telematica, i soggetti interessati devono inviare la comunicazione per e-mail al competente Ispettorato.

### **Premessa**

Nell'ambito del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha previsto un nuovo **obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale**.

In particolare, l'art. 13, DL n. 146/2021, modificando l'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, **i committenti hanno l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori** tramite l'invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms / posta elettronica.

La **violazione** del predetto **obbligo** è **sanzionata da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa / ritardata la comunicazione in esame, senza possibilità di diffida.**

Recentemente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Nota 11.1.2022, n. 29 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo di seguito sintetizzati.

### **Ambito soggettivo**

---

Come precisato nella citata Nota n. 29 **l'obbligo in esame interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.**

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l'obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:

- inquadabili nella definizione di cui all'art. 2222, C.C. vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR.

### **Soggetti esclusi**

Sono escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione, **oltre ai rapporti di natura subordinata:**

- **le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di specifica comunicazione preventiva** ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (**prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia"**);
- le **professioni intellettuali** e le **attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA**; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i **rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, **ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.**

## Termini e scadenze

---

Il predetto obbliga interessa i **rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11.1.2022**. In particolare, per i rapporti di lavoro:

- in essere al 11.1.2022, nonché per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;
- avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

## Modalità e contenuto della comunicazione

---

La predetta **comunicazione** ai sensi del citato art. 14 va **effettuata al competente Ispettorato del Lavoro in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante sms / posta elettronica** come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 81/2015.

**In attesa** che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame va **effettuata tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale** (trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata), desumibile dal seguente elenco.

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Ravenna-FerriCesena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it

### **Contenuto della comunicazione**

L'INL evidenzia che **la comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:**

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l'opera / servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008

Con la presente si comunica, come previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222, Codice civile, tra:

- la Alfa srl, con sede a Milano, in Via Roma 16, codice fiscale \_\_\_\_\_
- il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

per lo svolgimento della seguente attività \_\_\_\_\_.

La prestazione occasionale sarà resa presso i locali della società ed inizierà il \_\_\_\_\_.

La stessa presumibilmente sarà conclusa entro \_\_\_\_\_ (un giorno, una settimana, un mese).

Il compenso spettante al lavoratore occasionale è pari a € \_\_\_\_\_, al lordo della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 20%.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

### **Annullamento / modifica della comunicazione**

È possibile annullare / modificare una comunicazione trasmessa in qualunque momento antecedente l'inizio dell'attività del prestatore.

### **Sanzioni**

---

Come sopra accennato, in caso di **omessa / infedele comunicazione è applicabile la sanzione da € 500 a e 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo**. Non è applicabile la procedura di diffida di cui all'art. 13, D. Lgs n. 124/2004.

Come precisato nella citata Nota n. 29 le sanzioni possono:

- essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori:
- essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti